



CIRCOLARE N. 49 /D

Protocollo: 020716193

Rif.:

Allegati:

Roma, 29 luglio 2002

Alle Direzioni regionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane di AREZZO-
BIELLA-REGGIO EMILIA-SASSARI-
VERCELLI

e, per conoscenza:

Al Dipartimento delle Politiche Fiscali
V.le Europa, 242 - 00144 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario
SE.C.I.T. - 00100 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile - 00185 ROMA

All' Area affari giuridici e contenzioso SEDE

All' Area verifiche e controlli tributi doganali
e accise - laboratori chimici SEDE

All' Area Personale, organizzazione e
informatica SEDE

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore SEDE

Al Ministero delle Politiche agricole e
forestali D.G. Politiche Agricole e
Agroindustriali ROMA

Alla Repubblica di San Marino -
Dipartimento Finanze Ufficio Registro
Automezzi SAN MARINO

Alle Regioni a Statuto Ordinario

Alle Regioni a Statuto Speciale

Ai Commissari di Governo presso la Regioni

LORO SEDI

Alle Province Autonome di TRENTO

BOLZANO

All' A.N.C.I.

Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA

All'U.P.I.-Unione Province Italiane

Piazza Cardelli, 4 00186 ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Industria

Italiana - Viale dell'Astronomia, 30

00144 ROMA

All'Associazione Nazionale Società per

Azioni P.zza Venezia, 11 - 00187 ROMA

Alla Confcommercio

P.zza G. Belli, n.2 - 00153 ROMA

Alla Confartigianato

Via S. Giovanni in Laterano, 152

00184 ROMA

Alla Confesercenti

Via Farini, 5 - 00185 ROMA

Alla Federchimica – Assochimica

Via Giovanni da Procida, 11

20149 MILANO

All' E.N.I. S.p.A.

P.le Mattei, 1 - 00144 ROMA

All'Unione Petrolifera

Via del Giorgione, 129 - 00147 ROMA

All'Assopetroli

Largo Fiorentini, 1 - 00186 ROMA

Alla Federpetroli

P.zza San Giovanni, 6 - 50129 FIRENZE

All'Associazione Nazionale Commercio

Chimico Corso Venezia, 49

20121 MILANO

All'Unione Chimica

Via della Colonna Antonina, 52

00186 ROMA

All' Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA

All' Assogasliquidi
Viale Pasteur, 10 - 00144 ROMA

Al Comitato Tecnico Professionale G.P.L
Via Larga, 8 - 20122 MILANO

Al Consorzio Italiano G.P.L. Autotrazione
Via IV Novembre, 7
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)

Alla Federazione Italiana Imprese Pubbliche
Gas, Acqua e Varie
Via Cavour, 179 - 00184 ROMA

All' Associazione Nazionale Industriali del
Gas Via A. Torlonia, 15 - 00161 ROMA

All' Assometano - Via Spinosa, 1
42100 REGGIO EMILIA

Alla Federmetano
Via Albarelli, 1 - 40132 BOLOGNA

All' Associazione Nazionale Industriali Privati
Gas Via Forlanini, 17 - 20134 MILANO

Alla Confederazione Italiana Agricoltori
Via M. Fortuny, n.20 - 00196 ROMA

Alla Confederazione Generale
dell' Agricoltura
Corso Vittorio Emanuele, 10 - 00186 ROMA

Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti - Area Azione
Economica
Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA

Alla Confederazione Nazionale
Artigianato
Via Guattani, 13 00161 ROMA

Alla Confederazione Generale
dell' Agricoltura Italiana - Direzione
Servizi Economici-Corso Emanuele
Filiberto, 101 00185 ROMA

All'Unione Nazionale Costruttori
Macchine Agricole- UNACOMA
Via L. Spallanzani, 22 - 00161 ROMA

All'Unione Nazionale Imprese di
Meccanizzazione Agricola -UNIMA
Via Savoia, 82 - 00198 ROMA

Alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi
P.zza G. Belli, 2 - 00153 ROMA

Alla Federgrossisti
Via Properzio, 5 - 00193 ROMA

Alla Associaz. Naz. Coop. Agroalimentari
Via Guattani, 9 - 00161 ROMA

Alla Confcooperative
Via Gigli d'oro, 21 - 00186 ROMA

All'Unione Naz. Cooperative Italiane
Via Sotero, 32 - 00100 ROMA

OGGETTO: Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica – Decreto 14 dicembre 2001, n.454

Facendo seguito a quanto preannunciato con il comunicato n. 269/UDA del 25 gennaio 2002, inviato via fax, con la presente circolare si segnalano le novità di maggior rilievo introdotte dal regolamento approvato con decreto ministeriale del 14 dicembre 2001, n. 454 e si forniscono alcuni chiarimenti in ordine alle nuove modalità applicative, aventi validità dal 1° gennaio del corrente anno, del beneficio fiscale concesso per l'impiego di prodotti petroliferi nei lavori agricoli, orticoli, nell'allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (testo unico accise), già regolamentato dal decreto 11 dicembre 2000, n. 375 e successive modifiche, nonché dalle disposizioni contenute nel D.L. 3 agosto 2001, n.313, convertito dalla legge 28 settembre 2001, n.357.

Come già anticipato nel precedente comunicato, la nuova regolamentazione prevede la possibilità per gli esercenti depositi fiscali e commerciali di oli minerali di detenere prodotti denaturati secondo le formule stabilite con determinazione del Direttore di questa Agenzia.

I citati prodotti sono detenuti nei depositi commerciali previo assoggettamento ad accisa nella misura ridotta prevista per il particolare impiego; come già avveniva in base alla disciplina contenuta nel decreto n. 375 del 2000, essi vengono poi ceduti, nei quantitativi spettanti in relazione alle attività da svolgere, ai soggetti ammessi al beneficio, che li acquistano corrispondendo anch'essi l'accisa ridotta.

I chiarimenti che seguono tengono conto delle risultanze degli appositi incontri con le componenti del tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Stato Regioni.

Per completezza di trattazione, si ripropongono in relazione alle singole disposizioni anche le precisazioni già fornite con il richiamato comunicato del 25 gennaio 2002.

Con l'art. 1 viene definito il campo di applicazione della disciplina con riferimento ai prodotti petroliferi agevolati (benzina e gasolio appositamente denaturati) ed alle macchine nelle quali possono essere impiegati per gli usi di combustione e di trazione, anche in motori a servizio di impianti fissi.

Con l'art. 2, ai *commi 1 e 2*, viene circoscritto l'ambito di applicazione del beneficio in relazione alle categorie di soggetti ammessi riproponendo i criteri già presenti nel decreto n.375 del 2000; *i commi da 3 a 12* fissano gli adempimenti da osservare per l'ammissione al beneficio. In merito, rispetto alla precedente disciplina, si segnalano:

- la fissazione del termine del 30 giugno di ciascun anno per la presentazione della prescritta dichiarazione finalizzata alla quantificazione dei prodotti spettanti (comma 3);
- il contenuto della dichiarazione con riferimento ai lavori da affidare alle imprese agromeccaniche (comma 3, lettera g) o da svolgere con l'impiego di energia elettrica o di prodotti petroliferi diversi da quelli agevolati ovvero dei medesimi prodotti ammessi all'agevolazione per i quali si accede ad agevolazioni previste ad altro titolo;
- la possibilità, in caso di invarianza dei dati dichiarati negli anni successivi a quello di prima presentazione della dichiarazione sopra richiamata, di astenersi dalla prescritta dichiarazione sostituendo ad essa una dichiarazione attestante la validità, anche per il nuovo anno, dei dati dichiarati in precedenza (comma 4);
- il contenuto della richiesta per la determinazione dei quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato da parte delle imprese agromeccaniche (comma 8), che hanno la possibilità di richiedere una prima assegnazione (provvisoria) nei limiti dei quantitativi individuati nell'anno precedente ed ulteriori successive assegnazioni previo rendiconto dei consumi dei prodotti già ammessi all'impiego agevolato;
- la presentazione da parte dell'azienda agricola con terreni ubicati in più province appartenenti a regioni diverse di un'unica dichiarazione all'ufficio regionale o provinciale competente nel territorio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale risulta iscritta (comma 10);
- la previsione di appositi termini per la comunicazione di eventuali variazioni dei dati dichiarati (comma 11).

Con riferimento al *comma 3*, concernente la fissazione del termine per la presentazione delle richieste per la determinazione dei quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato, si evidenzia che esse possono essere presentate dall'inizio di ciascun anno solare fino al 30 giugno del medesimo anno; si ricorda, pertanto, che nell'ipotesi in cui vengano presentate richieste oltre il previsto termine del 30 giugno, l'ufficio regionale potrà procedere alla determinazione dei quantitativi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato unicamente per le lavorazioni ancora effettuabili al momento della presentazione delle richieste, secondo i criteri contenuti nel decreto del Ministro delle

politiche e forestali di cui all'art.1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n.21 convertito dalla legge 14 aprile 2000, n.92, da ultimo adottato con decreto ministeriale 26 febbraio 2002. Analoghe modalità saranno seguite rispetto alle nuove ditte costituite successivamente al 30 giugno di ciascun anno che chiedono di fruire del beneficio.

Per quanto concerne l'eventualità in cui vengano impiegati combustibili diversi, si precisa che ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale di che trattasi assume rilevanza unicamente la dichiarazione concernente l'eventuale impiego di tali prodotti per lo svolgimento di attività agricole.

Con riferimento alla dichiarazione presentata dalle cooperative, alle quali il *comma 5* prescrive di indicare, tra l'altro, l'estensione dell'azienda dei soci, si precisa che tale indicazione, avente rilevanza ai fini della quantificazione del beneficio spettante, deve riguardare l'estensione della superficie sulla quale la cooperativa dovrà intervenire e non già quella dell'intera azienda appartenente al socio.

Per ciò che concerne le imprese agromeccaniche che iniziano ad operare nell'anno, in mancanza del parametro di riferimento costituito dai consumi dell'anno precedente, menzionato *al comma 8*, si ritiene che la richiesta possa essere formulata con riferimento alle previsioni di lavorazioni relative ad un periodo ritenuto congruo dall'ufficio regionale o provinciale, nonché alle macchine da utilizzare.

Il comma 10 sopra ricordato contempla un'ipotesi di semplificazione degli adempimenti richiesti agli aventi diritto per il caso in cui conducano terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni. In tale ottica di snellimento l'ufficio che riceve le richieste di determinazione dei quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato relative a terreni situati in regioni diverse procederà a trasmetterle agli uffici regionali rispettivamente competenti. Spetta, infatti, all'ufficio regionale territorialmente competente rispetto all'ubicazione del terreno provvedere alla determinazione dei quantitativi di prodotto da ammettere all'impiego agevolato, al rilascio del libretto di controllo, al ricevimento delle dichiarazioni di avvenuto impiego di cui all'art. 6, comma 6, nonché all'esecuzione dei controlli di cui all'art. 7 del D.M. n. 454/2001. La previsione di che trattasi non preclude, comunque, la possibilità per l'utente di presentare distinte richieste di determinazione dei quantitativi di prodotto da ammettere all'impiego agevolato presso i singoli uffici regionali o provinciali territorialmente competenti rispetto all'ubicazione dei terreni.

L'art.3 fissa gli adempimenti dell'ufficio destinatario della dichiarazione, tra i quali la determinazione con provvedimento espresso dei prodotti spettanti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricezione della richiesta (*comma 1*). Nel fare presente che tale adempimento costituisce il presupposto per la fruizione del beneficio, si raccomanda il rispetto del termine prescritto.

Al comma 2 si segnala, all'atto del rilascio dell'apposito libretto di controllo, l'onere di annotazione dei dati rilevanti differenziati in relazione alla categoria di appartenenza del titolare del libretto.

A tal riguardo, nelle ipotesi in cui detto libretto risulti insufficiente rispetto al numero di annotazioni da effettuare, l'ufficio regionale o provinciale potrà rilasciare un libretto di controllo supplementare, che costituisce parte integrante di quello ordinario, da impiegare al solo fine delle registrazioni predette.

L'art. 4 disciplina le operazioni di denaturazione dei prodotti ai fini della successiva commercializzazione per il particolare impiego. *Il comma 1* in particolare richiama le formule stabilite dalla determinazione direttoriale sopra ricordata; *il comma 2* stabilisce, in conformità alle disposizioni del testo unico accise, il principio secondo il quale le operazioni di denaturazione si svolgono presso i depositi fiscali, specificando che l'operazione può avvenire, nella particolare ipotesi, anche sulle linee di trasferimento dei prodotti, ivi comprese quelle di carico; nel medesimo comma 2 e nei commi seguenti vengono stabiliti gli adempimenti per gli esercenti gli impianti interessati e per gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per il controllo e la vigilanza sui predetti impianti in relazione all'esecuzione delle denaturazioni in questione.

L'art. 5 prevede, al *comma 1*, che la commercializzazione dei prodotti denaturati venga effettuata dai depositi fiscali e da quelli commerciali previsti dall'art. 25, commi 1 e 6, del testo unico accise previa apposita preventiva denuncia; inoltre prescrive espressamente la separata contabilizzazione di detti prodotti da parte dei depositi commerciali, per il cui esercizio deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali, conformemente a quanto previsto dall'art. 25, comma 6, del testo unico accise.

I commi 2 e 3 disciplinano la commercializzazione dei prodotti denaturati sui quali è assolta l'accisa nella misura ridotta tra depositi fiscali e depositi commerciali. Atteso che questi ultimi detengono, di regola, prodotti ad accisa assolta, viene stabilito che il trasferimento dei prodotti denaturati ad accisa parzialmente assolta dai primi ai secondi è subordinato alla presentazione da parte dell'esercente il deposito commerciale di copia della licenza fiscale, sulla quale l'ufficio tecnico di finanza emittente dovrà apporre il proprio visto, che viene custodita dall'esercente il deposito fiscale; viene altresì previsto che la circolazione dei prodotti, in detta ipotesi, avviene con il documento di accompagnamento comunitario semplificato (DAS) previsto per la movimentazione dei prodotti ad imposta assolta (sia pure come ricordato nella misura ridotta prevista per l'impiego agevolato cui i prodotti sono vincolati). Viene infine contemplata la possibilità per gli esercenti depositi commerciali di movimentare prodotti senza immetterli nei propri impianti, bensì prelevandoli da depositi fiscali per inviarli a depositi commerciali appartenenti a soggetti diversi: in tale eventualità viene prescritto un apposito registro di carico e scarico, debitamente vidimato dall'ufficio tecnico di finanza.

Con riferimento all'apposizione da parte dell'UTF del visto sulla copia della licenza fiscale, previsto dalla disposizione in commento, si fa presente che tale adempimento ha la finalità di attestare la validità della licenza che viene esibita al deposito fiscale fornitore affinché eroghi al soggetto richiedente prodotti ad accisa assolta nella misura ridotta prevista per i particolari impieghi in agricoltura.

Il comma 4 consente che i prodotti pervengano ai depositi commerciali da depositi siti in altri paesi comunitari, già denaturati con le formule previste dalla determinazione direttoriale: in tal caso, in presenza di una denaturazione nazionale che nel territorio degli altri Stati membri non costituisce vincolo alla destinazione e all'impiego dei prodotti (i quali pertanto permangono in regime sospensivo), la movimentazione avviene con la scorta del documento di accompagnamento accise (DAA) previsto per i prodotti in sospensione da accisa e l'operatore ricevente deve assumere la qualifica di operatore registrato, prestare la cauzione ed assolvere l'accisa, nella prescritta misura, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo della merce, a norma dell'art. 8 del testo unico accise.

Infine, *il comma 5* prescrive che il prodotto deve pervenire all'utilizzatore scortato, nei casi previsti, dal DAS.

L'art. 6 introduce, in relazione alla tenuta del libretto di controllo ed alla dichiarazione annuale di avvenuto impiego dei prodotti, già previste nella precedente disciplina, alcune semplificazioni di rilievo .

Il comma 1 prevede che all'atto del rifornimento dei prodotti il titolare del libretto ne annoti qualità e quantità su detto libretto e che tali annotazioni vengano convalidate dall'esercente il deposito o da un suo delegato con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto medesimo. Al riguardo, si precisa che l'adempimento sopra richiesto può essere considerato correttamente eseguito anche quando le annotazioni siano effettuate a cura dell'esercente il deposito o suo delegato e controfirmate per conferma dal titolare del libretto il quale rimane comunque responsabile per la corretta tenuta dello stesso nonché per il rispetto dei limiti dell'assegnazione dei quantitativi complessivi di prodotto da ammettere all'impiego agevolato effettuata dall'ufficio regionale o provinciale territorialmente competente rispetto all'ubicazione dei terreni.

I commi 2 e 3 prescrivono l'annotazione da parte dei titolari sui libretti di controllo, entro la scadenza del semestre o comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento, dei consumi complessivi dei prodotti e della conformità dei lavori colturali eseguiti a quelli previsti per le colture oggetto delle richieste; in aggiunta, per i consorzi di bonifica, viene mantenuto l'onere, già in precedenza previsto, di indicazione dell'area di intervento.

Il comma 4 fissa, per le imprese agromeccaniche, tenute in sede di dichiarazione preventiva ad una dichiarazione più semplificata rispetto a quanto previsto dalla precedente disciplina anche in ragione della peculiare attività svolta, l'onere di annotazione sul libretto di controllo oppure in schede distinte per cliente e provincia, entro cinque giorni dal termine dei lavori, delle lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura e dei quantitativi di prodotti consumati nelle singole aziende agricole specificando per ciascun cliente il nominativo, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese, l'estensione e l'ubicazione dell'azienda.

Il comma 5 ripropone il principio secondo il quale il libretto di controllo deve essere tenuto nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 2219 del codice civile e conservato presso la sede dell'impresa dal titolare per un quinquennio.

I commi da 6 a 8 riguardano la dichiarazione di avvenuto impiego dei prodotti che deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'impiego e contenere i dati relativi ai quantitativi dei prodotti utilizzati e a quelli non utilizzati al 31 dicembre dell'anno precedente (affinchè se ne tenga conto per la nuova assegnazione), nonché le lavorazioni svolte dalle imprese agromeccaniche di cui devono essere specificate le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale. Si fa rilevare che la predetta dichiarazione deve contenere anche l'indicazione di eventuali difformità rispetto alla dichiarazione di cui all'art. 2, comma 3, in particolare con riferimento ai diversi prodotti petroliferi impiegati nelle attività agricole ovvero ai prodotti agevolati ottenuti ad altro titolo (a tal riguardo si rinvia a quanto precisato con riferimento all'art. 2, comma 3, lett. g). Al *comma 8*, si segnala la previsione secondo cui in caso di decesso del titolare dell'azienda o di cessazione dell'attività, le rimanenze di prodotti denaturati possono essere cedute ad altro soggetto in possesso dei requisiti per

l'utilizzo negli impieghi agevolati ovvero a deposito abilitato alla loro commercializzazione, previa indicazione preventiva di tale soggetto o deposito nella dichiarazione di avvenuto impiego.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo in esame, per quanto attiene alle annotazioni dei consumi complessivi che i soggetti titolari dell'agevolazione sono chiamati ad effettuare semestralmente sui libretti di controllo, si precisa che qualora la conclusione dell'anno solare di riferimento intervenga prima del decorso del semestre le predette annotazioni dovranno essere anticipate e dovranno aver luogo comunque prima del 31 dicembre di ciascun anno.

Con riferimento al comma 4, per quanto concerne l'annotazione delle lavorazioni, si fa presente che il termine di cinque giorni decorre dalla conclusione delle lavorazioni eseguite per ciascuna coltura; tuttavia, nel caso in cui l'affidamento delle lavorazioni all'impresa agromeccanica sia documentato in modo dettagliato (con indicazione dei dati relativi all'azienda a favore della quale l'impresa ha operato, dei lavori effettuati, dei quantitativi di prodotto impiegati e del corrispettivo delle prestazioni effettuate in base al contratto stipulato con il titolare dell'azienda agricola), il termine di cui sopra può decorrere anche dalla conclusione dell'ultima fase del ciclo di lavorazioni commissionate. Per quanto concerne i dati richiesti alle imprese agromeccaniche, si segnala che il riferimento relativo all'estensione delle aziende che hanno beneficiato delle loro prestazioni va limitato all'indicazione dell'estensione dei terreni che hanno costituito oggetto di intervento da parte delle imprese agromeccaniche.

Si sottolinea che la presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego, come peraltro delle richieste di assegnazione, può in base alle disposizioni contenute nel regolamento essere assolto anche per il tramite delle organizzazioni di categoria.

Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dal comma 5 della disposizione in commento, può anche ammettersi la custodia del libretto di controllo presso l'organizzazione di categoria che si occupa dell'esecuzione di tali adempimenti, allorchè il libretto non sia più utilizzabile per i rifornimenti dei prodotti e quindi in data successiva al 31 dicembre di ciascun anno, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli adempimenti in questione; in tale evenienza la consegna del libretto dal titolare alla organizzazione deve risultare da apposita attestazione avente data certa rilasciata dall'organizzazione e custodita dal titolare del libretto che potrà esibirla a richiesta degli organi di controllo.

Rispetto al comma 6, si richiama l'attenzione sul fatto che l'inoltro dell'istanza di cui all'art. 2, comma 3, impone la presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego entro la scadenza del termine previsto (30 giugno) per la richiesta di determinazione dei quantitativi di prodotto da ammettere all'impiego agevolato. La dichiarazione di avvenuto impiego può essere presentata prima della richiesta di assegnazione per l'anno successivo per l'anno successivo ovvero anche contestualmente alla stessa. Essendo tale adempimento necessario, in quanto ricompreso tra le modalità stabilite per fruire dell'agevolazione, la mancata presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 6, nei prescritti termini rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 50 del testo unico delle accise.

In relazione a quanto stabilito dal comma 7, circa l'onere di allegare alla dichiarazione la copia del libretto con le debite annotazioni, si fa presente che tale adempimento può essere sostituito dalla esibizione dell'originale del libretto al funzionario responsabile, il quale provvede ai riscontri necessari alla definizione del procedimento.

Tuttavia, in considerazione del fatto che le imprese agromeccaniche ad inizio anno richiedono la nuova assegnazione sulla base dei quantitativi di prodotto assegnati nell'anno precedente, esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione corredata della copia del libretto di controllo ovvero della copia delle schede relative ai singoli clienti nei confronti dei quali sono state effettuate lavorazioni. Per quanto concerne la presentazione della copia delle fatture relative ai lavori eseguiti, le imprese agromeccaniche possono anche presentare, in luogo delle copie predette, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme e nei modi di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale indicano le fatture già emesse, si impegnano a comunicare le fatture che saranno emesse successivamente ed indicano il luogo in cui sono conservati gli originali delle stesse. Gli uffici regionali provvedono ai sensi del richiamato art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 alla predisposizione della modulistica necessaria al rilascio delle dichiarazioni in argomento. La predetta dichiarazione deve contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675.

L'art.7 disciplina gli adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale con particolare riferimento al controllo della dichiarazione di avvenuto impiego dei prodotti presentata dagli interessati, dei documenti allegati e, stante quanto detto in relazione al comma 8 dell'articolo 6, anche degli atti che sono esibiti al funzionario responsabile del procedimento, per la verifica dello svolgimento delle attività per le quali è stata chiesta l'ammissione al beneficio.

Si segnala l'obbligo, peraltro già previsto nella precedente disciplina, in base al quale i fatti costituenti reato constatati nell'assolvimento dei compiti prescritti quale ad esempio la destinazione ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta dei prodotti acquistati ad accisa ridotta ovvero la falsità di attestazioni rese nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai fini dell'attribuzione del beneficio, devono essere oggetto di denuncia ai sensi dell'art.331 del codice di procedura penale; eventuali irregolarità devono essere segnalate con l'invio della documentazione da cui emergono e delle osservazioni di competenza, all'ufficio tecnico di finanza per l'adozione delle occorrenti iniziative ai fini dell'eventuale irrogazione delle sanzioni e del recupero dell'accisa dovuta.

L'art. 8 si riferisce ai controlli da parte dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e degli appartenenti alla Guardia di finanza che possono essere effettuati anche con la collaborazione degli uffici regionali e provinciali.

L'art. 9 conferma la misura dell'aliquota di accisa, già prevista dall'articolo 10 del decreto n.375 del 2000, da applicare al gasolio (22 per cento dell'aliquota normale) ed alla benzina (49 per cento della aliquota normale) destinati agli impieghi in agricoltura.

Peraltro, si segnala che per il gasolio destinato al riscaldamento delle serre, ai sensi dell'articolo 13 , comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria per l'anno 2002) è stata prevista per l'anno 2002 l'esenzione da accisa, da accordare secondo le disposizioni del decreto n.375 del 2000.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto n.454 che detta, fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 10, le norme applicative del beneficio, il riferimento al decreto n.375 del 2000 contenuto nella suddetta disposizione deve ritenersi superato.

Si fa inoltre rilevare che stante il divieto di detenzione di prodotti denaturati per usi esenti nei depositi commerciali previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico accise, per la custodia in

esenzione da accisa del gasolio destinato alle serre dovrebbero essere quanto meno prescritti i vincoli dello stoccaggio separato, con separate linee di trasferimento, e quello dei distinti ingressi per la movimentazione separata dei prodotti in diversa posizione fiscale; tuttavia, per facilitare la commercializzazione in parola, in mancanza di tali cautele, si consente ai cennati depositi commerciali di effettuare forniture per il particolare impiego del riscaldamento nelle serre con prodotti sui quali è stata assolta l'aliquota di accisa ridotta per gli usi in agricoltura (22 per cento dell'aliquota normale) seguendo la procedura di in appresso descritta.

Gli esercenti dei depositi commerciali qualora intendano effettuare le forniture di gasolio esente per le serre cedono ai propri clienti i prodotti, sui quali hanno assolto l'accisa nella misura del 22 per cento, praticando una riduzione del prezzo del gasolio pari all'accisa non dovuta dai propri clienti ed all'IVA afferente la predetta accisa; lo sconto relativo all'accisa così praticato viene recuperato presentando periodica istanza di accredito secondo la procedura di cui al decreto n. 689 del 1996, con cadenza non inferiore ad un mese.

La previsione di un differente trattamento fiscale per il gasolio destinato al riscaldamento delle serre rende necessario che nel libretto di controllo rilasciato dall'ufficio regionale o provinciale all'atto della determinazione dei prodotti spettanti (art.3) risultino separatamente indicati i quantitativi di gasolio da destinare ad usi esenti e che sia all'atto delle forniture sul libretto di controllo sia al momento della presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego (art. 6), venga evidenziata la particolare destinazione dei prodotti .

Per effetto dell'**art.10**, concernente le disposizioni finali e transitorie:

- dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina hanno cessato di avere efficacia le norme del decreto n.375 del 2000 (*comma 1*);
- da tale data è decorso il periodo di 180 giorni nel quale gli operatori hanno potuto continuare a cedere prodotti per usi agricoli ad un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e dell'IVA afferente con un sistema ed adempimenti analogo a quello introdotto dal decreto n.375, come modificato a seguito dell'adozione del citato D.L. n.313/2001 (*commi 2 e 3*);
- le rimanenze di prodotti non denaturati già acquistati , debitamente annotate sul libretto di controllo possono essere utilizzate fino ad esaurimento (*comma 4*).

In relazione alla procedura di accredito della differenza di accisa corrisposta dagli operatori commerciali, non addebitata all'utilizzatore dei prodotti, si richiama l'attenzione degli uffici sulle precisazioni fornite con il fax n.1946/UDA del 2 novembre 2001 in relazione al contenuto dell'articolo 4 del decreto n.375, da ritenere valide anche per gli accrediti da effettuare in base alla norma in commento.

Il Direttore dell'Area Centrale
(Dr. Aldo Tarascio)

